IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

DISPOSIZIONE N. **53**

DI DATA: **12/06/2023**

OGGETTO: **PROGETTO 99185 - SIS FVG 2021-23. MODERAZIONE DELLA CONFERENZA ANNUALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E3B6E444. CUP J95F21000780002.**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da
LISANDRO ELENA
Data: 2023.06.15 12:24:00 +02'00'

☑ impegno 808/23

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in data 13 ottobre 2021 e che sostituisce il precedente Accordo tra Regione, MAECI e MIUR del 27 gennaio 2004 per la costituzione di una struttura di coordinamento dei Centri di ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018), n. 45 articolo 8 commi 54 e seguenti come modificati dall'articolo 8, commi 27 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e, in particolare:

- il comma 54 secondo cui l'Amministrazione regionale, anche al fine di contribuire alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 9, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, sostiene interventi volti alla valorizzazione della ricerca, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione, per la crescita della competitività del territorio regionale;
- il comma 54 bis che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo pluriennale ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, quale soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo per le attività definite d'intesa con la Regione e approvate dal Consiglio d'Indirizzo di cui al medesimo Accordo;

PRESO ATTO che con Decreto n° 14438/LAVFORU del 10/12/2021 l'Amministrazione regionale ha disposto la concessione di un contributo complessivo pari a euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00- in conto competenza per l'anno 2021; euro 200.000,00 in conto competenza per l'anno 2022 ed euro 200.000,00 in conto competenza per l'anno 2023;

RILEVATO che nel citato Accordo, all'art. 4 - Assemblea, che è prevista prevede la convocazione annuale, per conto del MUR, della Conferenza annuale degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, nonché tutte le altre istituzioni di rilevanza scientifica per valutare ì programmi e le attività anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi;

PRESO ATTO che la conferenza annuale 2023 si terrà il 27 giugno 2023 in modalità ibrida, ovvero via streaming e in presenza presso il Centro congressi di Area Science Park;

VISTO il programma della Conferenza Annuale, dal titolo "Dall'ecosistema di innovazione iNEST a futura Valle dell'innovazione di livello europeo", che prevede la partecipazione, oltre dei rappresentanti del SiS FVG, di relatori afferenti ai Ministeri di riferimento e alla Commissione Europea;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere ad un servizio di moderazione calibrato sulle specifiche tematiche trattate, nonché adeguato alle particolari competenze degli esperti invitati all'evento;

CONSIDERATA l'opportunità di consultare un'agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni di rilevanza nazionale, che annoveri una significativa rete di esperti di fama nazionale, tra cui anche un esperto rispondente alle necessità dell'Amministrazione;

DATO ATTO che a seguito di informale indagine di mercato è stato richiesto un preventivo, all'agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni Elastica Srl, con sede in Bologna, Viale XII Giugno 9/2, C.F. e P.I. 03398361208, in ragione della sua esperienza specifica nella comunicazione e nella creazione di eventi, ed in possesso di un rilevante Speakers Bureau composto da esperti, divulgatori e giornalisti, suddiviso per ambiti di competenza e che vanta fra l'altro, un portfolio con importanti eventi in materia di innovazione tecnologica e di comunicazione della ricerca e dell'innovazione;

VISTA la proposta formulata da Elastica Srl, relativa al servizio di un moderatore esperto in temi di innovazione disponibile per il giorno 27 giugno 2023, data dell'evento, nella fascia oraria 15:00- 18:00, al prezzo di Euro 3.000,00 IVA esclusa, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO congruo il preventivo formulato dalla società Elastica Srl, rispetto ai prezzi di mercato avuto conto di servizi similari;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa;
- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1, commi 449 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
- l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";
- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le

disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

- il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 7 giugno 2019, in merito all'avvio del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi a far data dal 01 luglio 2019;

RICHIAMATO il CUP assegnato al progetto J95F21000780002;

DATO ATTO
- che il CIG attribuito alla presente procedura è Z9E3B6E444;
- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione;

RITENUTO:
- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società Elastica Srl, con sede in Bologna, Viale XII Giugno 9/2, C.F. e P.I. 03398361208, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare la somma di € 3.660,00 IVA 22% inclusa, sul Capitolo 313 "Comunicazione Ed Organizzazione Convegni" del Progetto 99185 "SiS FVG 2021-2023", a valere sul bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, poiché la società Elastica Srl non è stata affidataria dell'appalto immediatamente precedente da parte di questa amministrazione, avente ad oggetto lo stesso settore di cui al presente servizio;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore, e che le stesse hanno dato esito positivo;

RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 gennaio 2023 n.2, con la quale sono state da ultime revisionate le competenze e responsabilità delle strutture, Sezioni ed Istituti Ente;
- la disposizione del Direttore Generale di data 13 marzo 2023, n. 70, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Struttura "Ricerca e Innovazione" per la durata di un triennio, con decorrenza dal 15 marzo 2023 e scadenza al 14 marzo 2026;

- l’Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell’Ente, provvedendo all’assegnazione delle risorse umane all’interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 5 aprile 2023, n. 115, con oggetto “Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023”, che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell’Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all’affidamento del contratto alla società Elastica Srl, con sede in Bologna, Viale XII Giugno 9/2, C.F. e P.I. 03398361208, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione;

- di approvare la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l’importo totale di € € 3.660,00 IVA 22% inclusa, sul Capitolo 313 “Comunicazione Ed Organizzazione Convegni” del Progetto 99185 “SiS FVG 2021-2023”, a valere sul bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell’Ente.

Il Direttore della Struttura

Ricerca e Innovazione

Dott. Salvatore La Rosa

Firmato digitalmente da LA ROSA SALVATORE
C=IT

ALLEGATO: PROPOSTA CONTRATTUALE

Spett. le
Elastica Srl
Viale XII Giugno 9/2
40124 Bologna
C. F. e P.IVA 03398361208

Via PEC: elastica@legalmail.it

Prot. R&I/PEC

Trieste, __ giugno 2023

Oggetto: PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MODERAZIONE CONFERENZA ANNUALE SIS FVG 2023 - CIG: Z9E3B6E444 – CUP J95F21000780002.

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI MODERAZIONE CONFERENZA ANNUALE SIS FVG 2023

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal dott. Salvatore La Rosa, Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in data 13 ottobre 2021 e che sostituisce il precedente Accordo tra Regione, MAECI e MIUR del 27 gennaio 2004 per la costituzione di una struttura di coordinamento dei Centri di ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia;
2. la legge regionale 28 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018), n. 45 articolo 8 commi 54 e seguenti come modificati dall'articolo 8, commi 27 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e, in particolare:
 - il comma 54 secondo cui l'Amministrazione regionale, anche al fine di contribuire alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 9, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, sostiene interventi volti alla valorizzazione della ricerca, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione, per la crescita della competitività del territorio regionale;
 - il comma 54 bis che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo pluriennale ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, quale soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo per le attività definite d'intesa con la Regione e approvate dal Consiglio d'Indirizzo di cui al medesimo Accordo;
3. sulla base delle necessità segnalate da parte della Sezione Ricerca e Innovazione, Area Science Park ha avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di moderazione per la Conferenza Annuale del SIS FVG che si svolgerà in data 27 giugno 2023;

4. con disposizione del Direttore della Sezione Ricerca & Innovazione n. ___ di data __/06/2023, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il servizio di moderazione per la Conferenza Annuale del SIS FVG sopra descritto alla società Elastica Srl, Viale XII Giugno 9/2, 40124 Bologna - PIVA 03398361208 (di seguito denominata Appaltatore);
5. sono state completate con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore;
6. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione del preventivo;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di offerta **del 1 giugno 2023** dell'Appaltatore.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto la moderazione della conferenza annuale SIS FVG 2023 che si svolgerà in data 27 giugno 2023.

ART. 3 – DURATA

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione dei contraenti e cesserà i suoi effetti al termine dell'evento fissato per il giorno 27/6/2023.
2. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente rispetto al predetto termine, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 complessivo delle spese di viaggio, viene determinato in € 3.000,00 IVA esclusa, pari a € 3.660,00 IVA inclusa senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:

CIG Z9E3B6E444
CUP J95F21000780002.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia al preventivo presentato dall'Appaltatore, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (incluso fax e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG** Z9E3B6E444, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,

accertato dagli enti competenti;

b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
- reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
- grave inosservanza rispetto agli obblighi del patto di integrità di Area Science Park.

ART.15 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore La Rosa, Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione. Non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo dell'appalto oggetto di affidamento.

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento e dal Patto di Integrità approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore della Struttura
Ricerca e Innovazione

Dott. Salvatore la Rosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI:

- Preventivo di offerta dell'appaltatore del 01 giugno 2023

ELASTICA srl Viale XII Giugno, 9/2 – 40124 Bologna | P.IVA / CF 03398361208

Offerta O230002053

Data
01/06/2023

Data scadenza
05/06/2023

Alla cortese attenzione di
Francesca Iannelli

Account
AREA SCIENCE PARK

Riferimenti commerciali
Account manager: Benedetta Corà

Titolo evento
Conferenza Annuale del SiS FVG

Località
Trieste presso Centro Congressi, Area Science Park

Data / Periodo
27 giugno

Relatori

	Tipologia intervento	Modalità Evento	Data e Orario evento	Fee Relatore
LUCA DE BIASE	Moderazione	In presenza	27/06/2023 15.00 - 18.00	€ 3.000,00
		Riprese		**Attività pre-evento**
		- streaming su piattaforma privata ed ad uso interno - pubblicazione su sito e social solo su piattaforme con accesso limitato o ad invito		Non sono previste attività pre-evento
	Link Bio:	https://elastica.eu/speakers/luca-de-biase/		

Tutti i prezzi riportati nel corrente documento sono da intendersi al netto di Iva.
I relatori non sono da considerarsi vincolati nelle date o periodo dell'evento fino a conferma formale del presente documento.

Condizioni di pagamento
50% alla firma e 50% entro data Evento